



COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO
PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITÀ
E PER L'EFFETTUAZIONE
DEL SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con Deliberazione C.C. n. 75 del 11/11/1994

SOMMARIO

REGOLAMENTO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento	pag.1
Art. 2 – Classificazione del Comune	pag.1
Art. 3 – Gestione del servizio	pag.1
Art. 4 – Funzionario responsabile	pag.1
Art. 5 – Piano generale degli impianti	pag.2

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Art. 6 – Presupposto dell'imposta	pag.2
Art. 7 – Soggetto passivo dell'imposta	pag.2
Art. 8 – modalità di applicazione dell'imposta	pag.3
Art. 9 – Tariffe	pag.3
Art. 10 – Obbligo della dichiarazione	pag.3
Art. 11 – Pagamento dell'imposta	pag.4
Art. 12 – Rimborsi	pag.4
Art. 13 – Riduzioni dell'imposta	pag.4
Art. 14 – Esenzione dall'imposta	pag.5
Art. 15 – Pubblicità eseguita sui fabbricati ed aree di proprietà comunale	pag.6
Art. 16 – Limitazioni sulla pubblicità acustica	pag.6
Art. 17 – Limiti alla pubblicità mediante distribuzione e con striscioni	pag.6

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 18 – Istituzione del servizio	pag.7
Art. 19 – Definizioni e finalità del servizio	pag.7
Art. 20 – Soggetto passivo	pag.7
Art. 21 – Modalità per le pubbliche affissioni	pag.7
Art. 22 – Consegna del materiale da affiggere	pag.8
Art. 23 – Annullamento della commissione	pag.8
Art. 24 – Pagamento del diritto – recupero di somme	pag.9
Art. 25 – Riduzioni del diritto	pag.9
Art. 26 – Esenzioni dal diritto	pag.9

CAPO IV - IMPIANTI PUBBLICITARI E SPAZI RISERVATI ALLE AFFISSIONI

Art. 27 – Gestione contabile	pag.10
Art. 28 – Tariffe	pag.10
Art. 29 – Sanzioni tributarie ed interessi	pag.10
Art. 30 – Sanzioni amministrative	pag.11
Art. 31 – Rettifica ed accertamento d'ufficio	pag.11
Art. 32 - Contenzioso	pag.12

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 33 – Disposizioni generali	pag.12
---------------------------------	--------

Art. 34 – Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari	pag.12
Art. 35 – Provvedimento per l’installazione degli impianti pubblicitari	pag.13
Art. 36 – Obblighi del titolare dell’autorizzazione	pag.14
Art. 37 – Vigilanza	pag.14
Art. 38 – Superfici degli impianti per le affissioni	pag.15

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 39 – Rinvio ad altre disposizioni	pag.15
Art. 40 – Pubblicità del Regolamento	pag.15
Art. 41 – Variazioni del Regolamento	pag.16

N.B. A fianco delle dizioni sono riportati gli articoli di riferimento al D.Lgs. n. 507/93.

----- □ -----

ALLEGATO “A” - APPENDICE:

Punto 1 Definizione dei mezzi pubblicitari	pag.I
Punto 2 Tipologia degli impianti pubblicitari	pag.II
Punto 3 Zone omogenee	pag. II
Punto 4 Caratteristiche degli impianti pubblicitari non luminosi	pag.III
Punto 5 Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi	pag.IV
Punto 6 Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza come indicato dall’allegato planimetrico	pag.IV
Punto 7 Striscioni	pag.VI
Punto 8 Pubblicità sui veicoli	pag.VII
Punto 9 Pubblicità sanitaria	pag.VIII
Punto 10 Pubblicità temporanea	pag.IX
Punto 11 Targhette di identificazione	pag.IX

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO (art. 3)

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al capo 1 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1[^], del detto D.Lgs..

Sono disciplinati, altresì, tutti gli impianti che trasmettono messaggi pubblicitari, visivi e fonici di qualsiasi natura ubicati nel centro abitato del Comune, le cui norme tecniche sono riportate in "appendice" che fa parte integrante del regolamento.

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE (art. 2)

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/93 questo Comune, con popolazione residente di n. 10.018 abitanti al 31.12.91, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT, è classificato nella classe IV.

ART. 3

GESTIONE DEL SERVIZIO (art. 25)

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 507/93. in tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

ART. 4

FUNZIONARIO RESPONSABILE (art. 11)

Al funzionario responsabile di cui all'art.11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; lo stesso funzionario risponde direttamente della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone anche i rimborsi.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma precedente spettano al concessionario.

ART. 5

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

(art. 3, comma 3)

In esecuzione al disposto del 3° comma dell'art. 3 del citato D.Lgs. il piano generale degli impianti pubblicitari viene approvato dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, entro il 30 aprile 1995.

La Giunta stessa verifica periodicamente lo stato di attuazione del piano e provvede alle necessarie modificazioni ed integrazioni.

Il piano deve essere realizzato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) Rispetto del territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso e quindi nel rispetto dell'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;

b) Analisi delle esigenze attuali e di sviluppo per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;

c) Salvaguardia e rispetto delle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360), il Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1993, n. 495).

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

ART. 6

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

(art. 5)

La diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive on acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto delle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali aperte al pubblico.

ART. 7

SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

(art. 11)

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta coliche produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 8

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (art. 7)

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, sempre per eccesso, al mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in successione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile come unico mezzo.

Qualora la pubblicità di cui agli artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 507/93 venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

ART. 9

TARIFFE

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 10

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE (art. 8)

Prima di iniziare la pubblicità il soggetto passivo di cui all'art. 7 è tenuto a presentare, al Comune od al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata (ordinaria e/o luminosa o illuminata), con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune o al concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata, con il pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 507/93, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per la pubblicità di cui agli artt. 14,

comma 4, e 15, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 507/93, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni previste da altre leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.

ART. 11

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

(art. 9)

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle cinquecento lire o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia d'importo superiore a lire tre milioni.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo dev'essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

ART. 12

RIMBORSI

(art. 9, c. 6)

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di rimborso. Il Comune o il concessionario provvede nel termine di novanta giorni.

ART.13

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

art. 16)

La tariffa dell'imposta è ridotta della metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 14

ESENZIONE DALL'IMPOSTA

(art. 17)

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita dei beni o alla prestazione dei servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi, purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato, e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate interne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programma;
- d) la pubblicità escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 507/93;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 15

PUBBLICITÀ ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE

(art. 9, c. 7)

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

La concessione è un atto rinnovabile tacitamente di tre anni in tre anni, salvo disdetta entro sei mesi dalla scadenza. L'Amministrazione Comunale può revocare l'atto per cause di necessità fuori dai termini stabiliti.

ART. 16

LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITÀ ACUSTICA

(art. 3, c. 2)

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie od altro luogo pubblico è autorizzata dal Sindaco ed è ammessa dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 in tutto il periodo dell'anno.

Essa è vietata in prossimità ed in corrispondenza di luoghi di culto, cimiteri, scuole di ogni ordine e grado, case di cura e case di riposo per anziani.

ART. 17

LIMITI ALLA PUBBLICITÀ MEDIANTE DISTRIBUZIONE E CON STRISCIONI

(art. 15)

La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni o divieti:

- a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
- b) è consentita la distribuzione negli esercizi pubblici e tramite consegna diretta alla persona.

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale e secondo quanto stabilito al punto 7 in "appendice".

ART. 18

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

(art. 18)

È istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, il servizio delle "Pubbliche Affissioni".

ART. 19

DEFINIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO

(art. 18)

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi impianti a ciò destinati di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 20

SOGGETTO PASSIVO

(art. 19)

Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio è richiesto.

ART. 21

MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

(art. 22)

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente. L'Ufficio deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune od il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune o il concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni commerciali, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 07.00 o nelle ore successive all'orario comunale o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di £. 50.000 per ciascuna commissione.

Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Nell'ufficio o recapito del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 22

CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto, nelle forme di legge, al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione dal medesimo.

Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ART. 23

ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

(art. 22)

L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione.

Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 21, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune od al concessionario almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'affissione.

L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 5 del precedente articolo 21 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'inizio dell'affissione.

Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente nei 15 giorni successivi.

ART. 24

PAGAMENTO DEL DIRITTO – RECUPERO DI SOMME

(art. 19)

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 507/93.

È comunque consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione.

Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art. 9 del D.Lgs. n. 507/93.

ART. 25

RIDUZIONI DEL DIRITTO

(art. 20)

La tariffa per il diritto delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 507/93;

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per gli annunci mortuari.

ART. 26

ESENZIONI DAL DIRITTO

(art. 21)

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributo;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo. Regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 27

GESTIONE CONTABILE

(art. 35)

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate le disposizioni ministeriali emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93.

Art. 28

TARIFFE

Per ogni forma di pubblicità è dovuta una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. n. 507/93, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato Decreto Legislativo, che saranno riportate in tariffa per farne parte integrante.

Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto un diritto nella misura risultate dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. n. 507/93, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato Decreto Legislativo.

ART. 29

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

(art. 23)

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 507/93, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 30

SANZIONI AMMINISTRATIVE

(art. 24)

Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alla violazione di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, il comune applica le sanzioni da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva ovvero la rimozione dei manifesti affissi abusivamente fuori dagli spazi specificatamente previsto dall'art. 36 del presente regolamento, con successiva notifica di apposito

avviso secondo le modalità previste dall'art. 29 e previa costituzione in mora nel termine massimo di giorni 3 dal ricevimento del provvedimento.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

ART. 31

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

(art. 10)

Il comune o il concessionario, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal legale rappresentante del concessionario o da persona da lui delegata a mezzo procura notarile.

ART. 32

CONTENZIOSO

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) alla Direzione Regionale delle Entrate Sezione Staccata della provincia di Vicenza sino alla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali;
- b) alla Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.L. 31 dicembre 1992, n. 546.

CAPO V – INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI E SPAZI RISERVATI ALLE AFFISSIONI

ART. 33

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Comune, per al formazione del piano generale degli impianti e relative autorizzazioni, si avvale della facoltà, di cui al comma 6 dell'art. 23 del Codice della Strada, di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, relative alla distanza minima per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni, pur nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

ART. 34

TIPOLOGIA, CARATTERISTICHE, UBICAZIONE E QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs. n. 507/93, per quanto riguarda le tipologie, le caratteristiche, l'ubicazione e la quantità degli impianti si rinvia a quanto previsto in "appendice" e precisamente:

- Definizione dei mezzi pubblicitari punto 1
- Tipologia degli impianti pubblicitari punto 2
- Zone omogenee punto 3
- Caratteristiche degli impianti pubblicitari non luminosi punto 4
- Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi punto 5
- Ubicazione dei mezzi ed impianti pubblicitari punto 6
- Pubblicità su veicoli punto 8
- Pubblicità sanitaria punto 9
- Pubblicità temporanea punto 10
- Targhette di identificazione punto 11

ART. 35

PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari di cui all'art. 34 del presente regolamento, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda, in competente bollo, deve contenere:

- a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) L'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) Due copie dell'estratto di mappa con indicato il luogo dell'intervento;

- d) Due copie di un disegno schematico a scala 1 : 10 del mezzo pubblicitario, con indicato il tipo, le dimensioni e la percentuale di colore rosso previsto;
- e) Adeguata documentazione fotografica che illustri l'intervento;
- f) Un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 04.01.1968 n. 15 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare, è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità (solo per cartelli, insegne, segni orizzontali reclamistici, striscioni, stendardi);
- g) La dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Ove si intenda installare l'impianto su luogo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

La domanda dovrà pervenire all'ufficio protocollo del comune il quale restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento.

L'ufficio competente:

- a) Entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.
- b) Mantiene un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione delle domande, del rilascio della autorizzazione ed una sommaria descrizione dell'impianto pubblicitario autorizzato.

ART. 36

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) Verificare il buono stato di manutenzione degli impianti;
 - b) Effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) Procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.
- 2) È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata con la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

ART. 37

VIGILANZA

- 1) Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltrechè sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
- 2) Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
- 3) La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'art. 12 comma 1 del Nuovo Codice della Strada, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
- 4) Limitatamente al disposto dell'art. 23, comma 3, del nuovo Codice della Strada, la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari del Ministero dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

ART. 38

SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

Il Comune di Torri di Quartesolo, con popolazione al 31.12.91 di n. 10.018 abitanti è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno 120 mq. (mq. 12 per ogni mille abitanti).

La superficie degli impianti pubblici viene ripartita come segue:

- a) 25% destinata ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;
- b) 50% destinata ad affissioni di natura commerciale;
- c) 25% da attribuire a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette.

Gli impianti relativi alle affissioni di natura commerciale potranno essere concessi a privati, che ne facciano richiesta, per l'affissione commerciale diretta, in misura non superiore al 50% degli spazi allo scopo destinati.

CAPO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 39

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. n. 507/93, al D.Lgs. n. 285/94 (art. 23) ed al D.P.R. n. 495/94 (artt. Dal 47 al 59).

ART. 40

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e verrà ripubblicato per 15 giorni all'albo comunale dopo la sua approvazione da parte de Co.Re.Co.

Le disposizioni di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/93 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio '94.

ART. 41

VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune, a norma di legge.

Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

APPENDICE

NORME TECNICHE SU TARGHE, INSEGNE ED AFFISSIONI

1.1 – È da considerare “insegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

1.2 – È da qualificare “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

1.3 – Si definisce “cartello” quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

1.4 – Si considera “manifesto” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

1.5 – Si considera “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

1.6 – È da considerare “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione della superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

1.7 – È da qualificare “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

1.8 – Nel termine generico “altri mezzi pubblicitari”, indicato negli articoli successivi, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: insegne, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, striscioni, locandine e stendardi.

Punto 02) TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Gli impianti pubblicitari vengono classificati nel seguente modo:

- a) pannelli (o solo caratteri e/o simboli) in appoggio diretto o disposti parallelamente, con distanza max di cm.10 comprensiva dell’ingombro del pannello al piano dell’edificio;
- b) pannelli (o solo caratteri e/o simboli) a bandiera, o comunque aggettanti oltre cm.10 dal piano dell’edificio;

- c) pannelli (o solo caratteri e/o simboli) su supporti autonomi dal piano dell'edificio;
- 1) pannelli (o solo caratteri e/o simboli) non illuminati;
- 2) pannelli (o solo caratteri e/o simboli) illuminati, con luce diretta, indiretta, riflessa;
- 3) pannelli (o solo caratteri e/o simboli) luminosi.

Punto 03) ZONE OMOGENEE

Al fine e agli effetti del presente Regolamento, il territorio comunale viene suddiviso in tre zone omogenee, indicate nella planimetria allegata, così denominate:

ZONE "A": ubicate al di fuori del Centro abitato, nessun colore in mappa.

La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada nel rispetto delle norme contenute nel Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

ZONE "B": di "Pubblicità Limitata" con colore verde in mappa.

1) Sono consentiti gli impianti pubblicitari del Tipo a/1 e a/2 di dimensioni max di cmq. 10.000 e del Tipo b/1 e b/2 di dimensioni max di cmq. 4.000, di altezza minima dal piano marciapiede di mt. 3,00, se dentro la distanza di mt. 1,00 dal limite della carreggiata, altrimenti a mt. 5,50 di altezza, se a distanza inferiore.

2) Sono ammesse deroghe solo per le seguenti attività: farmacie, alberghi, ristoranti, bar, teatri, cinema, banche, attività commerciali e simili, per i quali sono ammesse insegne del Tipo a/3 e b/3 sempre delle dimensioni max di cui al presente articolo.

3) Non sono consentiti impianti pubblicitari del Tipo c/1 – c/2 – c/3.

ZONE "C": di "Pubblicità Ampliata" con colore giallo in mappa.

Sono consentiti i seguenti impianti pubblicitari:

1) Tipo a/1 a/2 e a/3

1.a) del Tipo a/1 – a/2 – a/3 di dimensioni max di mq. 6,00

1.b) del Tipo a/1 – a/2 di dimensioni max di mq. 20,00 se posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli

1.c) del Tipo a/1 – a/2 di dimensioni max pari al 10% della superficie massima del prospetto del fabbricato in cui sono inseriti. La superficie del mezzo pubblicitario non potrà superare in ogni caso i mq.70 e l'installazione è ammessa solo per insegne con "marchio depositato" attestato da apposita documentazione.

2) Tipo b/1 – b/2 e b/3:

2.a) del Tipo b/1 – b/2 – b/3 di dimensioni max di cmq. 20.000, di altezza minima dal piano del marciapiede di mt. 3.00 se dentro la distanza di mt. 1,00 dal limite della carreggiata. Se la distanza è inferiore, l'altezza minima dovrà essere di mt. 5,50.

3) Tipo c/1 – c/2 e c/3:

3.a) del Tipo c/1 – c/2 – c/3 di dimensioni max di mq. 6.00

3.b) del Tipo c/1 – c/2 – c/3 di dimensioni max di mq. 50 x facciata, purchè rispettino una distanza minima di mt. 1.00 dal limite della carreggiata delle strade statali e provinciali e di mt. 20 dal limite della carreggiata delle altre strade.

Punto 04) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI NON LUMINOSI

4.1) Gli impianti pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

4.2) Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

4.3) Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del mezzo pubblicitario. (Da tale norma sono esclusi i marchi depositati).

4.4) I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi del punto 6.9, devono essere realizzati con materiali rimuovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Punto 05) CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

5.1) Le sorgenti luminose e gli altri mezzi pubblicitari, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione non possono avere luce di colore rosso. Sono ammesse insegne luminose intermittenti o a variazione di colori rispettando un a distanza minima di mt. 100 dal limite della carreggiata delle strade statali e provinciali e mt. 50 dal limite della carreggiata delle altre strade.

5.2) I mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. (Da tale norma sono esclusi i marchi depositati)

5.3) La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori o posti di pronto soccorso.

Punto 06) UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA COME INDICATO DALL'ALLEGATA PLANIMETRIA

6.1) Lungo o in prossimità delle strade, è vietata l'affissione di manifesti come definiti nel punto 1. Essa è consentita solo negli appositi spazi, pari a mq. 120, predisposti dall'amministrazione comunale.

6.2) I mezzi pubblicitari del Tipo a/2 – b/2 – c/2 sono consentiti soltanto se non procurano abbagliamento nei confronti della circolazione pubblica.

6.3) Fatti salvi i diritti e le competenze dell'A.N.A.S. e della Provincia, sono vietati gli impianti pubblicitari dei Tipi c/1 – c/2 – c/3 nei seguenti punti:

- A) - sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- B) - in corrispondenza delle intersezioni;
- C) - lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza.
- D) - sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza.
- E) - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi.
- F) - sui ponti e sottoponti.
- G) - sui cavalcavia e loro rampe.
- H) - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

6.4) Il posizionamento degli impianti pubblicitari deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- A) - mt. 20 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni.
- B) - mt. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie.
- C) - mt. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

6.5) Le insegne del Tipo c/1 – c/2 – c/3 sono consentite solo all'interno di mt. 2.00 dal limite della carreggiata delle strade comunali, di mt. 3.00 dal limite della carreggiata delle strade provinciali, di mt. 3.00 dal limite della carreggiata delle strade statali.

6.6) A norma del presente Regolamento sono vietate le installazioni di cartelli del Tipo c/1 – c/2 – c/3. Sono consentite soltanto le insegne che siano installate nella sede dell'attività cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

6.7) Le norme di cui ai punti 6.3, 6.4 e 6.5, limitatamente al posizionamento in curve, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza inferiore a mt. 3 dal limite della carreggiata, semprechè siano rispettate le disposizioni del presente Regolamento.

6.8) Lungo le strade o in prossimità delle stesse è ammessa la posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre semprechè siano rispettate le distanze minime previste dai punti 6.3, 6.4 e 6.5. Nel caso in cui ciascun impianto pubblicitario abbinato a un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a mq. 1,00, non si applicano le distanze previste per gli altri mezzi pubblicitari. Per questo tipo di impianti pubblicitari non valgono le limitazioni previste per le "ZONE B" di cui al punto 3.

6.9) I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- A) All'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- B) Lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree limitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.
Per essi non si applica il comma 6.3 e le distanze di cui al comma 6.4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

6.10) I cartelli indicatori delle varie attività ammesse nella circolare n. 400 del 09.02.1979 sono consentiti su appositi sostegni.

Le modalità di installazione e la tipologia seguono le norme contenute nell'art. 134 del D.P.R. 495 del 16.12.92 e nel capitolo 25 della circolare n. 400.

Sono in ogni caso vietati i cartelli indicatori luminosi o illuminati.

Punto 07: STRISCIONI

7.1) L'esposizione provvisoria di striscioni, locandine, stendardi o altri mezzi simili attraverso strade o piazze del Centro Abitato è ammesso unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive allo stesso.

7.2) Detti mezzi pubblicitari sono ammessi solo se esposti su appositi sostegni a una altezza dal suolo non inferiore a ml. 5.50, ancorati con cavi di canapa e simili, confezionati con stoffa o altro materiale resistente al vento ed agli agenti atmosferici, opportunamente forato per evitare l'effetto vela.

7.3) Sarà rilasciata la relativa autorizzazione se gli striscioni, locandine e stendardi reclamizzano unicamente fatti eccezionali di carattere sociale, ricreativo, culturale, religioso, sportivo, ambientalistico, promozionale (nuova apertura, rinnovo locali, svendite, ecc.).

7.4) Per detti mezzi pubblicitari la durata di esposizione non può superare i 15 giorni consecutivi.

Punto 08: PUBBLICITÀ SUI VEICOLI

8.1) La pubblicità luminosa, purché non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi, quando circolano entro i centri abitati, alle seguenti condizioni:

- a) Che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- b) Che esponga messaggi di immediata percezione che non impegnino particolarmente l'attenzione dei conducenti di altri veicoli;
- c) Che sia resa luminosa solamente in condizione di marcia del veicolo;

- d) Che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm. E le dimensioni utili per l'esposizione del messaggio pubblicitario di 70 x 30 cm.;
- e) Che la superficie di esposizione sia realizzata, in misura non inferiore a 4/10, con un colore di fondo neutro;
- f) Che siano esclusi i colori rosso, verde, giallo;
- g) Che l'intensità luminosa del pannello non sia superiore a 100 candele per metro quadrato.

8.2) L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, unicamente se non effettuate per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata senza creare sporgenze rispetto alla superficie del veicolo. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

8.3) La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea, a servizio di autonoleggio da rimessa e taxi alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b) che non sia esposta sulla parte superiore del veicolo;
- c) che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e dalle targhe almeno cm. 20, riducibili a cm. 10 sulle parti laterali;
- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre tre centimetri rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

8.4) La pubblicità luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:

- a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di cm. 75 x 35;
- c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;

8.5) L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classi I;

- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a tre metri quadrati;
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore a 1/6 della superficie;
- d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm. Dai dispositivi di segnalazione visiva;
- e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

8.6) In tutti i casi in cui ai commi precedenti le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere: forme di disco o di triangolo; disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione; colore rosso, salvo che per la riproduzione di marchi depositati nei limiti di 1/5 della superficie utilizzata.

8.7) È vietata qualunque forma di pubblicità luminosa all'interno dei veicoli.

Punto 09) PUBBLICITÀ SANITARIA

La pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie è regolata dalla legge n. 175 del 5 febbraio 1992.

Punto 10) PUBBLICITÀ TEMPORANEA

L'esposizione di pannelli pubblicitari a carattere temporaneo del tipo c/1, è ammessa per una durata che non superi il limite massimo di giorni 90, purchè i pannelli siano montati su supporto autonomo non vincolato al terreno e abbiano dimensioni massime di cm. 80 di larghezza e cm. 170 di altezza.

Punto 11) TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

1) Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta con scritte indelebili, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) data di scadenza.

2) La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.